



La Dichiarazione universale dei diritti umani e l'Unione europea. Brevi riflessioni in occasione del 75 anniversario della Dichiarazione*

Paola Mori**

SOMMARIO: 1. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la sua influenza sul diritto primario dell'Unione. – 2. La rilevanza dei diritti umani nell'azione esterna dell'Unione. – 3. *Segue:* e sull'attività legislativa. – 4. Il ruolo della Dichiarazione nella rilevazione del contenuto dei diritti fondamentali: nella giurisprudenza della Corte di giustizia. – 5. *Segue:* e nelle conclusioni degli Avvocati generali.

1. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la sua influenza sul diritto primario dell'Unione

La Dichiarazione Universale dei diritti umani, di cui il 10 dicembre 2023 si è celebrato il settantacinquesimo anniversario della sua adozione, ha indubbiamente rappresentato un momento epocale nella

* Testo, riveduto, della relazione svolta nel Convegno *La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 75 anni dopo*, Cosenza, 19 dicembre 2023, Consiglio ordine degli avvocati di Cosenza, Fondazione scuola forense della provincia di Cosenza, Centro Studi sui Diritti Umani e Fondamentali Stefano Rodotà, con il patrocinio della Scuola Superiore dell'Avvocatura e della Scuola Superiore della Magistratura.

** Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso l'Università di Catanzaro.

comunità internazionale, accendendo un faro di civiltà e di speranza dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale. E nonostante la realtà internazionale non cessi di essere caratterizzata da violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, la Dichiarazione sicuramente ha avuto un ruolo propulsivo per la definizione di standard normativi di natura convenzionale in materia, a portata tanto universale quanto regionale¹. Certamente grande è stato il suo contributo allo sviluppo e alla democraticizzazione del diritto internazionale.

Pur non avendo valore vincolante e pur non essendo stata votata da un gruppo, minoritario, ma significativo, di 10 Stati sui 58 votanti dell’epoca (quelli del blocco sovietico oltre all’Arabia Saudita e al Sudafrica), ideologicamente critici, la Dichiarazione, anche in ragione della modernità che hanno conservato i suoi contenuti, ha costituito e ancor’oggi costituisce la base ideale per lo sviluppo degli strumenti di tutela dei diritti umani internazionali, europei e nazionali.

Solo per rimanere in Europa basti pensare che appena due anni dopo la sua proclamazione, il 4 novembre 1950, è stata firmata la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito: Convenzione europea dei diritti dell’uomo) che, attraverso successive modifiche ed integrazioni, ha dato vita ad un sistema condiviso di valori e di diritti fondamentali che rappresentano la condizione imprescindibile di appartenenza alla comunità democratica degli Stati europei; ovvero a quello che già nel 1961, nel famoso caso di *Fundres*², venne definito dalla Commissione europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa come «l’ordre public communautaire des libres démocraties d’Europe» e che ora il Preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea definisce «il patrimonio spirituale e morale» dei popoli d’Europa.

Nell’Unione europea il carattere primordiale e costitutivo di questi valori, in particolare del rispetto dei diritti umani, trova innanzitutto

¹ Si pensi al Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali e al Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, e a varie altre convenzioni riguardanti categorie di diritti o di persone particolarmente vulnerabili.

² Decisione della Commissione europea dei diritti dell’uomo, dell’11 gennaio 1961, ric. n. 788/60, *Austria c. Italia*.

riconoscimento, oltre che nel già menzionato Preambolo della Carta, anche nel Preambolo del Trattato sull'Unione europea, là dove gli Stati membri confermano «il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto». L'art. 2 TUE, poi, enumera tra i valori su cui si fonda l'Unione, valori che sono comuni agli Stati membri, il «rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze». A questo proposito vale la pena di sottolineare che la Corte di giustizia ha recentemente stabilito che «l'articolo 2 TUE non costituisce una mera enunciazione di orientamenti o di intenti di natura politica, ma contiene valori che ...sono concretizzati in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri»³. Come è noto, l'accettazione e il rispetto di tali valori e diritti costituisce tanto un parametro dell'azione dell'Unione e delle sue istituzioni, nella propria attività interna, come nella sua proiezione internazionale, quanto una condizione imprescindibile per l'adesione e l'appartenenza all'Unione. E il mancato rispetto di essi da parte di uno Stato membro può dar luogo a varie forme di reazione istituzionale anche a carattere sanzionatorio.

Evidente è l'influsso esercitato dalla Dichiarazione universale nella formulazione di questa successione di enunciati. Ma esso appare ancor più manifesto quando si consideri che l'art. 3, par. 5, TUE afferma che l'Unione contribuisce «alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite»; affermazione che chiaramente racchiude il richiamo, sia pur implicito, alla Dichiarazione universale. E ciò non solo sotto il profilo più propriamente contenutistico, ma anche in quella prospettiva promozionale ed evolutiva enunciata nel Preambolo della Dichiarazione, che poi trova origine nell'obbligo imposto agli Stati dagli articoli 55 e 56 della Carta delle Nazioni Unite di impegnarsi per «il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione». Riflette tale impegno l'art. 21, par. 1, TUE che definisce i

³ Corte giust. 16 febbraio 2022, C-156/21, *Ungheria/Parlamento e Consiglio*, punto 232.

principi ai quali si deve informare «l’azione dell’Unione sulla scena internazionale, ... e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo». Tra questi, oltre alla democrazia e allo Stato di diritto, «l’universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali», i principi di uguaglianza e solidarietà e il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

In questo quadro giuridico, la solenne proclamazione il 7 dicembre 2000 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ha rappresentato la codificazione costituzionale di quel corpo di diritti fondamentali della persona che sono enunciati in fonti diverse, tradizioni costituzionali comuni, norme dei Trattati istitutivi, obblighi internazionali degli Stati membri, tra cui in particolare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e che è il frutto di un’evoluzione politica, normativa e giurisprudenziale, avviatasi da più di mezzo secolo.

L’adozione della Carta e il successivo riconoscimento ad essa dello stesso valore giuridico dei Trattati effettuato dal Trattato di Lisbona nell’art. 6, par. 1, TUE hanno prodotto il risultato di creare uno strumento che lungi dal limitarsi a rendere «tali diritti più visibili», come pure si propone il suo Preambolo, ha piuttosto determinato l’effetto di “trasformare” questi diritti inserendoli in un *corpus* giuridico unitario dotato delle specificità proprie del diritto dell’Unione: autonomia, primato e, ove ne ricorrano i requisiti, effetto diretto delle sue norme. Come posto in rilievo dalla Corte di giustizia la Carta è al centro del «quadro costituzionale» dell’Unione, ha un valore costituzionale preminente nel sistema giuridico dell’Unione⁴. Questo comporta che il rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta costituisce il presupposto per la legittimità degli atti dell’Unione e degli Stati membri nell’attuazione del diritto dell’Unione. Non solo ma i diritti in essa sanciti costituiscono anche un criterio ermeneutico al quale conformare l’interpretazione delle norme dei Trattati istitutivi.

2. La rilevanza dei diritti umani nell’azione esterna dell’Unione

⁴ Corte giust. parere 18 dicembre 2014, 2/13, *Adhésion de l’Union à la CEDH*.

Sebbene la Dichiarazione universale dei diritti umani sembri svolgere un ruolo marginale rispetto ad altri strumenti internazionali, rimanendo in qualche modo sullo sfondo, ciò nondimeno essa ha esercitato e continua ad esercitare un'influenza significativa sull'azione dell'Unione.

Questo è particolarmente vero nell'ambito delle relazioni esterne. L'impegno dell'Unione a promuovere i valori universali dei diritti umani e della democrazia è confermato nelle conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2020, con le quali è stato adottato il Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024⁵. Il Piano, alla luce dei risultati dei piani d'azione precedenti, individua le priorità e le azioni chiave dell'UE e dei suoi Stati membri nella promozione e difesa dei diritti umani e della democrazia in tutti i settori della sua azione esterna. In questa prospettiva, il Piano d'azione si propone di contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai Paesi membri delle Nazioni Unite e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU.

L'impegno «inequivocabile a rispettare, proteggere e garantire tutti i diritti umani e a difenderne l'universalità» è del resto annualmente ribadito dal Consiglio nelle conclusioni sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani. In particolare, nelle conclusioni del 20 febbraio 2023, il Consiglio, ricordando il settantacinquesimo anniversario della Dichiarazione, ha ribadito l'impegno inequivocabile dell'Unione «a rispettare, proteggere e garantire tutti i diritti umani e a difenderne l'universalità».

Strumento di elezione per la realizzazione degli obiettivi in materia di diritti umani e democrazia è la c.d. politica di condizionalità che comporta l'inserimento negli accordi commerciali e nei vari accordi di associazione e cooperazione tra l'UE e i Paesi terzi o le organizzazioni regionali di una clausola sui diritti umani che stabilisce come “elemento essenziale” il rispetto di tali diritti. La clausola costituisce la base per l'impegno e il dialogo tra le Parti e consente anche di imporre misure, come la riduzione e la sospensione della cooperazione, in caso di gravi violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

⁵ Conclusioni del Consiglio, del 18 novembre 2020, EU Action Plan on Human Rights and Democracy 2020-2024.

3. Segue: *e sull’attività legislativa*

Anche sul piano dell’azione interna dell’Unione la tutela dei diritti umani fondamentali si riflette su tutta la sua attività legislativa e operativa. Già da prima della proclamazione della Carta, e con ancora maggior sistematicità a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la produzione normativa europea viene regolarmente sottoposta, in particolare nell’ambito della consueta valutazione d’impatto della Commissione sulle sue proposte legislative, alla verifica del livello d’interferenza con i diritti fondamentali potenzialmente interessati e della necessità e proporzionalità di tale interferenza in termini di opzioni strategiche e di obiettivi prefissati; e una volta che la proposta o il progetto è definito, ne viene misurata, nel quadro del controllo sulla sua legalità, la compatibilità con i diritti fondamentali e la Carta⁶.

Orientamento analogo è stato preso dai co-legislatori dell’Unione. Il Consiglio ha adottato delle *Guidelines on methodological steps to be taken to check fundamental rights compatibility at the Council preparatory bodies*⁷, allo scopo di fornire gli indirizzi necessari a identificare e trattare le questioni attinenti ai diritti fondamentali che sorgono in relazione alle proposte legislative in discussione. E oltre alla Carta, tra le fonti internazionali di riferimento vi è menzionata proprio la Dichiarazione universale dei diritti umani.

Anche il Parlamento europeo nell’art. 39 del proprio regolamento interno, specificamente intitolato Rispetto dei diritti fondamentali, stabilisce al par. 1, che «in tutte le sue attività il Parlamento rispetta pienamente i diritti, le libertà e i principi riconosciuti dall’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e i valori sanciti all’articolo 2 del trattato»; inoltre il successivo par. 2, consente il rinvio per parere alla Commissione parlamentare competente per la tutela dei diritti fondamentali di ogni proposta legislativa (o parte di essa) che la Commissione competente per materia, un gruppo politico o un certo

⁶ V. comunicazione della Commissione, del 19 ottobre 2010, Strategia per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, COM(2010) 573 final, p. 6 ss.

⁷ Doc. 5377/15, del 20 gennaio 2015.

numero di deputati ritengano che non rispetti uno o più diritti della Carta.

In realtà, le tematiche relative alla tutela dei diritti fondamentali negli ultimi decenni hanno conosciuto notevole incremento nei vari settori di azione dell'Unione. Pur nell'assenza di una competenza generale dell'Unione in materia e fermo restando che dalla Carta, come precisato dal suo art. 51, par. 2, non possono ricavarsi nuove competenze in capo all'Unione, questa, nell'ambito delle sue competenze materiali, ha promosso politiche e iniziative legislative su temi sensibili come la protezione dei dati personali, i diritti dei minori, la parità tra uomini e donne, la non discriminazione.

Si pensi, ad esempio, alle c.d. direttive antidiscriminatorie - la direttiva 2000/43 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - nel preambolo delle quali viene ricordato che «il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo», oltre che da successive convenzioni internazionali in materia.

Più recentemente, la c.d. direttiva intersezionale, cioè la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, richiama al considerando n. 8 «l'art. 23 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che stabilisce che ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e a una retribuzione equa che assicuri un'esistenza conforme alla dignità umana».

Ancora è il caso del regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

(codificazione): esso al considerando n. 3 richiama l’art. 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, insieme all’art. 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, i quali tutti contengono «un’incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti».

4. *Il ruolo della Dichiarazione nella rilevazione del contenuto dei diritti fondamentali: nella giurisprudenza della Corte di giustizia*

Nella giurisprudenza della Corte di giustizia i riferimenti alla Dichiarazione universale non sono invece frequenti. Probabilmente questo può trovare spiegazione nel fatto che per la ricostruzione del contenuto dei diritti fondamentali quali principi generali del diritto dell’Unione la Corte, accanto alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ritiene preferibile richiamare «i trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo, cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito»⁸, come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, o comunque altri strumenti convenzionali riguardanti specifiche categorie di diritti o di persone particolarmente vulnerabili. Non a caso, fatta eccezione per le Spiegazioni relative all’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dove è espressamente richiamato il Preambolo della Dichiarazione che consacra la dignità umana in quanto «base stessa dei diritti fondamentali», rispetto ad altri diritti le Spiegazioni fanno prevalentemente riferimento a convenzioni internazionali ratificate da tutti gli Stati membri, tra le quali evidentemente occupa un posto preminente la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Merita però ricordare la sentenza nel caso *Rottmann*⁹ nella quale la Corte di giustizia ha per la prima volta affrontato la questione relativa agli effetti sullo *status* di cittadinanza europea della situazione di apolidia di un individuo conseguente alla perdita della cittadinanza di uno Stato membro. La Corte ha ricordato che «la determinazione dei

⁸ Corte giust. 14 maggio 1974, 4/73, *Nold*, punto 13.

⁹ Corte giust. 2 marzo 2010, C-135/08.

modi di acquisto e di perdita della cittadinanza rientra, in conformità al diritto internazionale, nella competenza di ciascuno Stato membro» e che, pertanto, questi ben possono revocare ad un cittadino dell'Unione la sua cittadinanza, conferita per naturalizzazione, qualora egli l'abbia ottenuta in maniera fraudolenta. Tuttavia, essa ha anche precisato che «il fatto che una materia rientri nella competenza degli Stati membri non impedisce che, in situazioni ricadenti nell'ambito del diritto dell'Unione, le norme nazionali di cui trattasi debbano rispettare quest'ultimo» e che, di conseguenza, la decisione di revoca della cittadinanza, in quanto porti all'apolidia del soggetto interessato e alla perdita dello *status* di cittadino dell'Unione, deve essere giustificata e proporzionata in rapporto agli elementi specifici del caso. Ebbene, significativamente, la Corte afferma che «tale conclusione è ... conforme al principio di diritto internazionale generale secondo cui nessuno può essere arbitrariamente privato della propria cittadinanza, il quale viene ripreso all'art. 15, n. 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'art. 4, lett. c), della Convenzione europea sulla cittadinanza. Infatti, allorché uno Stato priva una persona della sua cittadinanza a motivo della condotta fraudolenta, legalmente accertata, da essa posta in essere, una simile privazione non può essere considerata come un atto arbitrario».

In questo caso il richiamo esplicito da parte della Corte di giustizia alla Dichiarazione trova probabilmente la sua ragion d'essere nell'opportunità di rafforzare la propria argomentazione per affermare la propria competenza a sindacare, nelle situazioni ricadenti nell'ambito del diritto dell'Unione e limitatamente al rispetto di quest'ultimo, le modalità con cui gli Stati membri esercitano le loro prerogative in una materia, quale quella dell'acquisto e della perdita della cittadinanza, di esclusiva competenza nazionale e rispetto alla quale la Carta dei diritti fondamentali non contiene alcuna previsione.

Un'affermazione simile, seppur di incerto fondamento, si trova anche nella sentenza di primo grado nel caso *Kadi*¹⁰, riguardante la validità di un regolamento comunitario con cui si stabilivano misure restrittive, in particolare il congelamento di capitali, adottate in attuazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza nei confronti di

¹⁰ Tribunale 21 settembre 2005, T-315/01.

persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talebani. Nella sentenza il Tribunale dell’Unione ha qualificato le norme internazionali che riguardano la tutela universale dei diritti dell’uomo come norme di *ius cogens* in quanto esse costituiscono «principi inderogabili del diritto internazionale consuetudinario» e ha richiamato l’art. 17 della Dichiarazione sul diritto di proprietà. Non è questa la sede per discutere della fondatezza di queste affermazioni anche perché, come è noto, la sentenza del Tribunale, che ha respinto il ricorso di annullamento introdotto dal sig. Kadi, è stata poi annullata dalla Corte la quale ha riconosciuto che il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva è fondamentale e preminente anche sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite¹¹.

5. Segue: e nelle conclusioni degli Avvocati generali

Più frequenti sono invece i richiami alla Dichiarazione nelle conclusioni degli Avvocati generali. Questi sembrano aver fatto ampio ricorso ad essa, da sola o insieme ad altri strumenti internazionali, per ricostruire la portata di principio generale di singoli diritti o anche dei diritti enunciati nella Carta dei diritti fondamentali, soprattutto quando a questa non era stato ancora attribuito, con il Trattato di Lisbona, valore giuridico vincolante.

Ricordo, ad esempio, le conclusioni dell’Avvocato generale Stix-Hackl, nel caso *Omega*¹², relativo ad una controversia originata da un provvedimento dell’autorità di polizia tedesca, con il quale era stato proibito un gioco che comportava azioni omicide simulate, in quanto ritenuto lesivo dei valori etici fondamentali e della dignità della persona riconosciuta dalla Costituzione tedesca. Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale sottolineava che «l’idea della tutela della dignità umana ha, soprattutto grazie al movimento per i diritti umani della seconda metà del XX secolo, trovato cittadinanza nel diritto positivo sia internazionale che interno, laddove tale ricezione ha assunto forme tra loro molto diverse. Sia la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 che i due Patti delle Nazioni Unite sui diritti civili

¹¹ Corte giust. 3 settembre 2008, C-402/05 P e C-415/05 P.

¹² Conclusioni dell’Avv. gen. Stix-Hackl, del 18 marzo 2004, C-36/02.

e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, contengono dunque, nei rispettivi preamboli, il riconoscimento del valore insito in ogni essere umano quale fondamento dei diritti dell'uomo, senza tuttavia far assurgere la dignità umana ad autonomo diritto umano. Nella CEDU – che tuttavia fa riferimento nel suo preambolo alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo – la dignità umana non trova assolutamente alcuna espressa menzione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il rispetto della dignità e libertà dell'uomo è fondamento e motivo conduttore della Convenzione».

O ancora le conclusioni nel caso *Pupino*¹³, riguardanti una questione di interpretazione della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, in cui, per definire la portata dell'obbligo degli Stati membri di garantire una particolare tutela per i bambini, l'Avvocato generale Kokott ha esaminato i vari strumenti internazionali rilevanti in materia, primo tra tutti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ai sensi del cui art. 25 l'infanzia ha diritto a speciali cure ed assistenza.

Di particolare interesse sono poi le conclusioni dell'Avvocato generale Tizzano nel caso *BECTU*¹⁴, il primo di una lunga serie di casi¹⁵ nei quali la Corte si è trovata ad affrontare la questione del diritto alle ferie annuali retribuite, garantito dall'art. 7 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi sostituita dalla direttiva 2003/88/CE, e dall'art. 31, par. 2, della Carta. L'Avvocato generale per sostenere la sua argomentazione parte “da lontano”, ritenendo «che occorra innanzitutto inquadrare il diritto alle ferie annuali retribuite nel più generale contesto dei diritti sociali fondamentali»; e a questo scopo egli richiama tutta una serie di strumenti internazionali ed europei proprio a partire dalla Dichiarazione universale il cui art. 24 riconosce il diritto al riposo, incluse ragionevoli limitazioni delle ore di lavoro e un congedo periodico retribuito.

¹³ Conclusioni dell'Avv. gen. Kokott, del 16 giugno 2005, C-105/03.

¹⁴ Conclusioni dell'Avv. gen. Tizzano, dell'8 febbraio 2001, C-173/99.

¹⁵ Da ultimo si veda Corte giust. 9 novembre 2023, da C-271/22 a C-275/22, *Keolis Agen*.

Queste conclusioni di Tizzano sono particolarmente significative per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, sotto il profilo del metodo ricostruttivo del contenuto del principio, in un momento in cui la Carta non era ancora vincolante. In secondo luogo, perché da questo caso ha inizio un percorso giurisprudenziale evolutivo che porterà la Corte di giustizia ad attribuire alla Carta, una volta ottenuto lo stesso valore giuridico dei Trattati, un ruolo centrale nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Riconoscendo alla Carta «l’evidente vocazione a fungere, quando le sue disposizioni lo consentono, da sostanziale parametro di riferimento per tutti gli attori - Stati membri, istituzioni, persone fisiche e giuridiche - della scena comunitaria», l’Avvocato generale Tizzano anticipava, infatti, quella giurisprudenza che porterà la Corte, a partire dal parere 2/13, a consacrare il ruolo costituzionale della Carta e a riconoscere alle sue disposizioni che sanciscono un diritto di «carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato» l’idoneità a produrre effetti diretti, anche orizzontali e cioè nei rapporti tra privati¹⁶.

In realtà, la Dichiarazione ha mantenuto la propria autorevolezza come punto di riferimento per la determinazione del contenuto dei diritti fondamentali anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e l’assunzione da parte della Carta dello stesso valore giuridico dei Trattati.

Ancora una volta ne sono testimonianza le conclusioni degli Avvocati generali, come quelle rese dall’Avvocato generale Mengozzi nel caso *Noorzia*¹⁷, in cui si affrontava l’interpretazione di una norma contenuta nella direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, norma che ha per obiettivo specifico di evitare i matrimoni forzati. Nelle sue conclusioni, infatti, l’Avvocato generale esordisce in modo inequivocabile con queste parole: «“Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi”. Così recita l’articolo 16, paragrafo 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo».

¹⁶ Corte giust. 6 novembre 2018, C-569/16, *Bauer*; in pari data, C-570/16, *Willmeroth*, C-619/16, *Kreuziger* e C-684/16, *Max-Planck*.

¹⁷ Conclusioni dell’Avv. gen. Mengozzi, del 30 aprile 2014, C-338/13.

E confermano ugualmente l'attualità dei contenuti della Dichiarazione le conclusioni dell'Avvocato generale Szpunar nel caso *EGEDA e a.*¹⁸ sulla questione di interpretazione di una disposizione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. In apertura delle stesse, infatti, viene espressamente richiamato l'art. 27 della Dichiarazione, nel primo comma del quale è affermato il diritto di prendere parte alla vita culturale e artistica e di fruire del progresso scientifico, mentre al secondo è riconosciuto il diritto alla tutela delle opere dell'ingegno. In proposito l'Avvocato generale osserva che questa disposizione «riflette quello che è forse il dilemma principale del diritto d'autore, vale a dire conciliare l'esigenza di proteggere la proprietà intellettuale di autori, produttori e interpreti con l'accesso libero e universale alla cultura. È precisamente questo equilibrio che il legislatore tenta di salvaguardare, assoggettando il diritto d'autore a determinate limitazioni o eccezioni».

¹⁸ Conclusioni dell'Avv. gen. Szpunar, del 19 gennaio 2016, C-470/14.

ABSTRACT (ITA)

In occasione del settantacinquesimo anniversario dell’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, l’A. esamina l’influenza che essa ha esercitato sull’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Nella prima parte viene esaminato l’impatto che la Dichiarazione ha avuto sul quadro normativo dell’Unione e, successivamente, sulla giurisprudenza della Corte di giustizia.

ABSTRACT (ENG)

On the 75th anniversary of the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the author examines its impact on the legal order of the European Union. The article looks first at the influence of the Declaration on the Treaties and the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and then at the case-law of the Court.